



Ente di Governo dell'Ambito n. 5
ASTIGIANO MONFERRATO

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI
Tel. 0141/594327 - 0141/351944
E-mail infoato5asti@legalmail.it; info@ato5astigiano.it;
www.ato5astigiano.it

Ambito Territoriale Ottimale n. 5 “Astigiano-Monferrato”

(Definito con legge regionale 13/97 confermata dalla legge regionale 7/2012)

**CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ENTE DI GOVERNO
DELL'AMBITO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO**

(Sottoscritta dagli Enti Locali dell'Ato5 il 15 dicembre 1998.

1° rinnovo – anno 2018)

TITOLO I

ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

CAPO I - Ambito Territoriale Ottimale

Art. 1 - (Enti Locali partecipanti)

1. E' individuato, per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, l'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 5 "Astigiano Monferrato" i cui confini e gli Enti Locali che lo costituiscono sono definiti dalla Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 la cui validità è stata confermata dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 ad oggetto: "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani".

2. Fanno parte dell'Ambito 5, i Comuni ricompresi nell'allegato A alla presente convenzione, le Province di Asti ed Alessandria e la Città Metropolitana di Torino; tali Enti partecipano, nelle forme e nei modi previsti dalla L.R. 13/97, alla costituzione dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato (di seguito denominato Egato5).

Art. 2 - (Modifica dell'ambito territoriale ottimale)

1. Nei casi in cui il Consiglio Regionale, con propria deliberazione, modifichi i confini dell'A. T. O. n. 5 "Astigiano Monferrato", includendo nuovi comuni od escludendone altri, si dovrà procedere, di conseguenza, alla modifica della presente convenzione.

2. Le modifiche sono adottate dalla Conferenza di cui al capo I del titolo II, ed il provvedimento è approvato con il voto unanime dei componenti la Conferenza.

3. Le quote di rappresentanza dei singoli Enti Locali partecipanti all'Ambito e le perimetrazioni delle Aree Territoriali Omogenee interessate dalle suddette modificazioni sono rideterminate tenuto conto delle variazioni intervenute.

4. I Comuni subentrati dovranno approvare la convenzione nelle stesse forme e con le stesse modalità della presente.

5. Il Presidente dell'Egato5 è autorizzato a sottoscrivere la convenzione di adesione.

CAPO II - Principi generali

Art. 3 - (Finalità ed oggetto della Convenzione)

1. Tra gli Enti Locali costituenti l'A.T.O. n. 5 "Astigiano Monferrato", ai sensi e per gli effetti del Titolo II del D.Lgs. 152/2006 ed in attuazione della L.R. n. 13/97, si stipula la presente convenzione, al fine di esercitare in forma associata le funzioni relative al Servizio Idrico Integrato.

2. In particolare, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi della pianificazione Regionale e di Bacino l'espletamento di tali funzioni sarà finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) gestione all'interno dell'Ambito dei Servizi Idrici Integrati sulla base di criteri di efficacia ed economicità, e con il vincolo della reciprocità di impegni;
- b) raggiungimento di livelli e standard di qualità dei servizi idrici e di consumo omogenei;
- c) protezione e tutela delle risorse idriche, nonché loro utilizzazione ottimale e compatibile in un'ottica di rinnovabilità della risorsa;

- d) salvaguardia e riqualificazione degli acquiferi secondo gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale di bacino;
- e) unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- f) tutela di eventuali situazioni di disagio da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria; g) definizione e attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue, nonché al contenimento delle perdite in rete;
- h) valorizzazione del patrimonio gestionale pubblico esistente sul territorio d'ambito mediante forme di organizzazione finalizzate allo sviluppo di strategie sinergiche e/o integrazione tra i diversi soggetti;
- i) salvaguardia e valorizzazione del bene pubblico "acqua", nel rispetto delle aspettative delle generazioni future.

3. In questo quadro compete agli Enti Locali convenzionati nelle forme e nei modi stabiliti dalla Legge regionale e dalla presente convenzione:

- a) la definizione qualitativa e quantitativa del livello del Servizio Idrico da perseguirsi mediante l'approvazione e l'aggiornamento del programma di attuazione delle infrastrutture idriche e del relativo piano finanziario;
- b) la definizione del modello organizzativo, la scelta delle forme di gestione e l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, compresa la salvaguardia degli organismi esistenti;
- c) la determinazione della proposta tariffaria del Servizio Idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui al D.Lgs. 152/2006 (art. 148), nonché la finalizzazione e la destinazione dei proventi tariffari;
- d) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti attinenti il Servizio Idrico Integrato;
- e) l'attività di controllo operativo e gestionale del Servizio Idrico Integrato con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori ed in linea con quanto stabilito dalla vigente normativa e dalle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai fini della corretta applicazione della tariffa e della tutela degli interessi degli utenti.

Art. 4 - (Istituzione e sede)

1. L'Egato5, è composto dalla CONFERENZA dei rappresentanti delle Province e delle aree territoriali omogenee, come indicato al successivo art. 8.
2. Al servizio e di supporto alla Conferenza sono posti gli UFFICI di cui al titolo II capo II della presente convenzione.
3. L'Egato5 ha sede presso la Provincia di Asti salvo diversa determinazione della Conferenza votata all'unanimità.
4. L'Egato5 esercita le funzioni previste dalla legge.
5. L'Egato5 ha adottato un proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza (di seguito denominato Regolamento). E' competenza della Conferenza apportare eventuali modifiche al Regolamento al fine di renderlo costantemente rispondente all'evoluzione normativa e funzionale all'ottimale regolazione del servizio idrico integrato.

Art. 5 - (Durata e modifica della Convenzione)

1. La presente convenzione produce effetto sino allo scadere del termine di venti anni dalla data della sua sottoscrizione. Può essere prorogata dalle parti entro l'anno precedente il termine di scadenza, mediante apposita deliberazione di tutti gli Enti Locali partecipanti.
2. Gli Enti Locali, previo deposito di proposta sottoscritta, possono sempre chiedere che vengano apportate modificazioni e/o aggiornamenti alla presente convenzione. Tali proposte hanno effetto verso le parti ove le stesse siano approvate con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.
3. Interventi modificativi della normativa nazionale e/o regionale nelle materie disciplinate dalla presente convenzione comportano adeguamento automatico della medesima. Le modifiche sono sottoposte all'esame della Conferenza che ne prende atto disponendone la trasmissione per conoscenza agli Enti Locali costituenti l'Ambito.

Art. 6 - (Aree Territoriali omogenee)

1. I Comuni costituiscono Aree Territoriali Omogenee individuate nell'allegato "B" alla presente convenzione.
2. I Sindaci (o loro delegati) dei Comuni costituenti Aree Territoriali Omogenee si riuniscono in Assemblea per nominare il proprio rappresentante nell'Egato5 e per elaborare proposte ed esprimere pareri circa l'organizzazione del servizio idrico integrato.
3. La nomina del rappresentante nell' Egato5 dovrà avvenire con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Sindaci (o loro delegati) che rappresentino almeno il 50% delle quote.
4. Il rappresentante dell'Area Territoriale Omogenea è responsabile direttamente nei confronti dell'Assemblea alla quale rende periodicamente conto del proprio mandato.
5. L'Assemblea dell'Area Territoriale Omogenea ha approvato un proprio Regolamento di funzionamento, disciplinante tra l'altro i rapporti tra il rappresentante dell'Area e l'Assemblea dell'Area stessa. Compete all'Assemblea dell'Area apportare eventuali modifiche al Regolamento al fine di renderlo costantemente rispondente all'evoluzione normativa e funzionale all'ottimale regolazione del servizio idrico integrato.
6. Alle assemblee delle Aree Omogenee sono invitati a partecipare i componenti della Conferenza.

Art. 7 - (Rappresentanza)

1. Le quote sono determinate riservando ai Comuni dell'Ambito il 75% della rappresentanza, espressa per metà in base alla popolazione residente e per l'altra metà in base alla superficie territoriale; il restante 25% delle quote è attribuito alle Province di Alessandria ed Asti ed alla Città Metropolitana di Torino e la determinazione avviene analogamente ai Comuni per metà in base alla popolazione residente e per la restante metà in base alla superficie territoriale.
2. Il numero dei componenti della Conferenza e le relative quote di rappresentanza sono quelle stabilite nell'allegato "C" alla presente convenzione, utilizzando per la popolazione i dati ISTAT 2017.
3. Tali quote vengono ricalcolate, ogni 5 anni, in base alle intervenute variazioni demografiche (rilevazioni ISTAT). Previa presa d'atto della Conferenza dell'Egato5, comportano adeguamento automatico delle quote di rappresentanza.
4. I rappresentanti degli Enti Locali restano in carica sino alla loro sostituzione da parte degli Enti Locali stessi.

TITOLO II

STRUTTURA DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5 ASTIGIANO MONFERRATO

CAPO I - La Conferenza

Art. 8 - (Composizione e competenza)

1 La Conferenza, composta dai Presidenti delle Province di Alessandria ed Asti, o loro delegati, dal Sindaco della Città Metropolitana, o suo delegato, e dai Rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee (così come delimitate nell'allegato "B" alla presente convenzione), esercita le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, indicate dalla legge e definite nel precedente art. 3.

Art. 9 - (Presidenza)

1. La Conferenza dell'Egato5 elegge, a scrutinio palese, nel suo seno a maggioranza dei due terzi dei componenti il Presidente.

2. Il Presidente rappresenta l'Ambito ed esercita ogni iniziativa inerente l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, convoca e presiede, con le modalità stabilite dal Regolamento, la Conferenza, stipula le convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato con i soggetti gestori, rappresenta l'Egato5 in giudizio.

3. Il Presidente dell'Egato5 provvede a trasmettere agli Enti locali convenzionati gli atti fondamentali di cui al comma 2 dell'art. 5 della L.R. 13/97, deliberati entro venti giorni dalla loro adozione. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività dell'Egato5.

4. Gli Uffici dell'Egato5, organizzati secondo l'apposito Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente d'Ambito "Astigiano-Monferrato", approvato dalla Conferenza, provvedono allo sviluppo dell'attività seguendo le istruzioni del Presidente e della Conferenza.

Art 10 - (Convocazione)

1. La Conferenza è convocata dal suo Presidente anche su richiesta di un solo componente.

2. Le modalità di convocazione vengono stabilite dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Egato5.

3. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno in occasione della discussione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione. Si riunisce, altresì, in altre occasioni per discutere degli argomenti all'ordine del giorno ogni qualvolta la convochi il suo Presidente.

4. La Conferenza può riunirsi presso i locali ove sono ubicati gli Uffici dell'Egato5 ovvero presso ogni sede degli Enti Locali che costituiscono l'Ambito.

Art 11 - (Deliberazioni)

1. La Conferenza è validamente costituita da tanti membri che rappresentino la maggioranza dei componenti dell'Ente di Governo dell'Ambito ed almeno il 60% del totale delle quote di rappresentanza.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte all'unanimità dei presenti.

3. Al fine di impedire maggioranze precostituite o la formazione di raggruppamenti con peso prevalente, non sono ammesse deleghe ad altri componenti la Conferenza e/o patti di sindacato di voto.

CAPO II - Gli uffici

Art. 12 - (Articolazione degli uffici)

1. L' Egato5 ha definito la propria struttura e pianta organica e si dotato di un apposito Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente d'Ambito "Astigiano-Monferrato", approvato dalla Conferenza.
2. Indicativamente, l'Egato5 articola la propria struttura nell'ufficio di presidenza ed in altri uffici aventi funzioni tecnico-amministrative sottoposti gerarchicamente all'ufficio di presidenza.
3. A capo dell'ufficio di Presidenza è posto un Direttore che coordina la struttura dell' Egato5 ed ha la responsabilità del funzionamento degli uffici secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
4. Relativamente alla struttura organizzativa degli Uffici dell'Egato5, alle disposizioni circa l'assunzione e la gestione del personale, ai compiti del Direttore e dei singoli Uffici, si rimanda all'apposito regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.

TITOLO III

ACCESSO E CONTROLLO

Art. 13 - (Controllo, pubblicazione ed accesso agli atti)

1. Gli atti deliberativi dell' Egato5 sono pubblicati per quindici giorni consecutivi Albo Pretorio informatico dell'Egato5
2. Per ogni atto dell' Egato5 si applicano le norme di legge vigenti sull'accesso ai documenti della pubblica amministrazione, fermo restando che nessun segreto può essere opposto ai componenti degli organi degli Enti Locali costitutivi dell' Egato5.

Art. 14 - (Tutela dei diritti degli utenti)

1. L' Egato5 esercita la propria attività di regolazione locale con la finalità che i soggetti gestori del servizio idrico integrato rispettino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, i diritti sull'erogazione del servizio idrico integrato contenuti nelle disposizioni di legge e nelle norme ARERA.
2. Le convenzioni che regolano i rapporti tra l'Egato5 e i soggetti gestori devono contenere specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sopra stabilito.
3. Le stesse convenzioni disciplinano inoltre l'obbligo dei gestori di fornire agli Enti locali costituenti l'Egato5 tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti del proprio territorio e al riconoscimento dei loro diritti.

Art. 15 - (Mancato esercizio di funzioni obbligatorie per legge)

1. Si applicano all'Egato5 le disposizioni che disciplinano il potere sostitutivo della Regione in caso di mancato esercizio di funzioni obbligatorie per legge di Comuni e Province.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 16 - (Gestione del Servizio Idrico Integrato)

1. Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale si provvede, nelle forme e nei modi determinati dalle disposizioni di legge.
2. Ai soggetti gestori è affidata, e ne rispondono nei confronti degli Enti Locali appartenenti all'Ambito Territoriale ottimale, la gestione del Servizio Idrico Integrato, così come definito dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.
3. I rapporti tra i soggetti gestori e l'Egato5 sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato sulla base della convenzione tipo predisposta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 17 - (Tariffa del Servizio idrico Integrato)

1. La tariffa d'Ambito costituisce il corrispettivo dell'erogazione del Servizio idrico integrato ed è dovuta dall'utenza nell'intero Ambito Territoriale Ottimale.
2. L'Egato5 predispone la proposta tariffaria secondo quanto previsto dall'art. 154 del D.Lgs. 152/2006, perseguendo principi di solidarietà e gradualità, prevedendo specifiche modulazioni tenuto conto di situazioni di disagio e di marginalità socioeconomiche.

Art. 18 - (Autorizzazione all'esecuzione di opere)

1. Gli Enti convenzionati s'impegnano ad autorizzare il gestore per la durata della convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie e/o finalizzate all'effettuazione del Servizio.
2. Il gestore dovrà realizzare le suddette opere e/o interventi arrecando il minor disagio possibile e comunque provvede al ripristino integrale dei siti e dei luoghi interessati dai lavori, a tal fine a garanzia dell'esatto adempimento dei ripristini, gli Enti Locali potranno chiedere al gestore idonee polizze fideiussorie.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 19 - (Rapporti finanziari)

1. L' Egato5 ha un proprio Regolamento di contabilità dell'Ambito, approvato dalla Conferenza.
2. L' Egato5 delibera, di norma, il preventivo entro il 31 dicembre, ed approva annualmente, di norma, il rendiconto entro il 31 maggio dell'anno successivo, conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità di cui al comma precedente.
3. Le spese di funzionamento dell'Egato5 sono integralmente coperte attraverso i canoni di concessione o affidamento del servizio idrico integrato, determinati secondo la metodologia ARERA, e versati dai soggetti gestori in base ad apposite norme fissate nelle convenzioni di gestione e nei relativi disciplinari.

Art. 20 - (Norma finale)

1. Il Presidente dell'Egato5 convoca, di norma, annualmente la Conferenza Generale di tutti gli Enti partecipanti all'Ambito al fine di discutere e valutare se le problematiche relative all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed in particolare le norme della presente convenzione mantengano la funzionalità ed adeguatezza al raggiungimento dei fini perseguiti.
2. Eventuali modificazioni e/o integrazioni proposte ed approvate in tale sede, fatte proprie all'unanimità dall'Egato5 e deliberate dai Consigli degli Enti Locali partecipanti all'Ambito costituiscono modificazione della presente convenzione.
3. In relazione ai disposti dell'art. 9 sesto comma della legge regionale 20/01/97 n. 13 e dell'art. 15 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7, s'intende richiamato, per quanto applicabile, il contenuto del R.D.L. 28 agosto 1930 n. 1345, convertito in legge 6 gennaio 1931 n. 80 e s.m.i.

ALLEGATI:

- A – Elenco Comuni Costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Astigiano Monferrato
- B – Delimitazione delle Aree Territoriali Omogenee
- C – calcolo delle quote in Conferenza